



TRIBUNALE DI MONZA

Terza Sezione Civile

R.G. [REDACTED]

Il Giudice dott.ssa Julie Martini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.4.2017, ed all'esito del deposito in data 11.5.2017 da parte dell'O.C.C. della trasmissione a tutti i creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale ex art. 11, secondo comma, I. n. 3 del 2012, nella procedura di sovraindebitamento promossa da

- [REDACTED], C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] (MB), via [REDACTED];
- [REDACTED], C.F. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] (MB), via [REDACTED];

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittoria Romaniello del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piacenza, Viale [REDACTED]

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ART. 12 LEGGE n. 3/2012

rilevato in fatto che:

in data 9.10.2014 i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] depositavano istanza per la nomina di un organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 15 comma 9 L. 3/2012; con decreto del 23.10.2014, il Tribunale di Monza nominava come O.C.C. della procedura emarginata l'avv. Silvia Longoni, successivamente sostituita, per rinuncia al mandato conferitole, con l'avv. Erika Michelozzi con provvedimento del 12.3.2015;

in data 12.12.2016 il difensore dei ricorrenti depositava memoria esplicativa, contenente l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento con allegata la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9, II comma, 1. 3/2012;

con provvedimento dell'8 febbraio 2017, il giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, L. n. 3 del 2012;

all'udienza del 13.4.2017 comparivano le parti istanti, l'O.C.C. che depositava la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, secondo comma, I. n. 3 del 2012 nonché il creditore [REDACTED] ed il creditore [REDACTED]. Quest'ultimo si riportava alla memoria già depositata con cui aveva ribadito il proprio dissenso alla proposta di accordo depositata dai

ricorrenti e aveva contestato sia l'ammissibilità della proposta, attesa la genericità delle cause del sovraindebitamento addotte dai ricorrenti, sia la convenienza del piano;

Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, rilevato che non vi era in atti prova della trasmissione della relazione particolareggiata di cui all'art. 11, secondo comma, 1. n. 3/2012 a tutti i creditori, mandava all'O.C.C. per le comunicazioni;

l'O.C.C. in data 11.05.2017 depositava prova della trasmissione della predetta relazione a tutti i creditori;

Ritenuto in diritto che:

- sussiste la legittimazione degli odierni proponenti, non essendo gli stessi soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento, non avendo fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012 e non avendo subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012 (risoluzione o revoca dell'accordo); i proponenti hanno inoltre fornito documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

- sussiste la condizione soggettiva di ammissibilità costituita dalla qualifica di consumatore in capo ai richiedenti dal momento che gli stessi, nella specie, non hanno mai svolto attività d'impresa e che i debiti a loro carico sono stati contratti ai fini di provvedere ai bisogni del loro nucleo familiare, così come argomentato nella relazione dell'O.C.C.

- quanto alle condizioni oggettive, la proposta soddisfa i requisiti dell'art. 7 L. 3/2012, prevedendo la soddisfazione dei creditori, con distinzione in classi, con un soddisfacimento integrale delle prime due classi (crediti in prosecuzione, vale a dire il mutuo contratto con ██████████, e crediti in prededuzione), con la precisazione che il creditore ipotecario fondiario ██████ verrà pagato con rate mensili di € 1.050,00 secondo il piano di ammortamento in essere tra le parti stesse, rimanendo tale debito estraneo alla procedura di sovraindebitamento, e nella misura del 31% (55.678,74 euro) del totale credito rivendicato, pari ad euro 182.142,98, per la terza classe, quella dei creditori chirografari, con una residua quota del 5% dell'ammontare complessivo del piano (pari ad E 3.600) da destinarsi ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa anche a seguito di precisazione dei crediti esistenti, in mancanza la somma verrà ripartita tra i creditori chirografari.

La proposta così formulata prevede, in particolare, il versamento di un importo mensile derivante dal reddito da pensione percepito dai proponenti e pari alla somma di E 1.000,00 per 72 mesi dalla data di omologa del piano, con le prime 13 rate destinate al soddisfacimento dei creditori in prededuzione e privilegiati ex art. 2752 c.c. e le rate dalla 14° alla 72° al soddisfacimento del 31% dei creditori chirografari;

- la relazione dell'O.C.C. presenta i requisiti di legge in quanto contiene l'indicazione delle cause dell'indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, nonché sulla fattibilità e convenienza del piano (art. 9, comma 3 bis L. 3/2012) oltre all'allegazione dell'elenco dei creditori, dei beni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento e il certificato dello stato di famiglia;

- in particolare, in aderenza a quanto argomentato nella relazione dell'O.C.C., il piano deve ritenersi fattibile poiché esso prevede la realizzazione di un attivo complessivo pari ad C 72.000,00 in 72 mesi (6 anni) dalla data di omologa e rilevato che l'importo mensile offerto è certo nell'ammontare

e nell'accreditamento, ed appare sostenibile per i debitori tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare.

– non sussistono poi, nel caso di specie, crediti impignorabili e quelli di cui all'art. 7, 1 ° comma, terzo periodo;

– quanto alle osservazioni critiche presentate dal creditore [REDACTED] — [REDACTED] all'udienza del 13.4.2017, occorre rilevare, preliminarmente in rito, che, ai sensi dell'art. 12, primo comma, secondo periodo, L. 3/2012, le contestazioni alla proposta di accordo devono essere formulate nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge. Dette contestazioni, inoltre, non possono essere proposte direttamente al giudice, ma debbono essere indirizzate all'O.C.C. che provvederà poi a trasmetterle al giudice.

Nel caso di specie, sotto il profilo procedurale, deve osservarsi che le contestazioni svolte dalla [REDACTED], contrariamente al dettato normativo, non sono state effettuate nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge da parte dell'O.C.C., ma ben prima, quando l'O.C.C. ha comunicato la proposta unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione sulla stessa ai sensi dell'art. 12, secondo comma, 1. 3/2012.

Peraltro, le contestazioni sono state proposte direttamente al giudice con memoria depositata prima dell'udienza, in data 10.4.2017, invece che indirizzate all'O.C.C., il quale avrebbe dovuto poi provvedere a trasmetterle al giudice.

L'irritualità delle contestazioni, per i profili procedurali innanzi esaminati, porta a rilevarne l'inammissibilità.

In ogni caso, non può non osservarsi che le contestazioni del creditore [REDACTED] devono ritenersi comunque infondate nel merito.

In linea generale, le contestazioni dei creditori possono riguardare la fattibilità del piano, la capacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte nella proposta, il calcolo delle adesioni, la quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi, la carenza di legittimazione al voto del creditore, l'esclusione di alcuni crediti per irritualità della manifestazione del consenso o la convenienza dell'accordo. In tale ultimo caso, il giudice potrà procedere all'omologa soltanto qualora escluda che la liquidazione del patrimonio del debitore non consentirebbe il soddisfacimento del credito dell'opponente in misura superiore a quella prevista dal piano.

Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato l'inammissibilità della proposta di accordo elaborata dai sig.ri [REDACTED] sul presupposto della genericità delle cause dedotte a fondamento del sovraindebitamento, deducendo che i ricorrenti si sono limitati ad un *"fugace accenno alla difficile situazione economica in cui sarebbe incorsa la loro figlia"* con l'effetto che *"nemmeno si riesce a comprendere a quanto ammonterebbe il sostegno finanziario di cui ha avuto bisogno la figlia"*.

Sul punto si osserva che la relazione dell'O.C.C. ha meglio indagato e precisato le ragioni del sovraindebitamento dei coniugi [REDACTED]. In particolare, l'avv. Michelozzi ha chiarito che i ricorrenti hanno aiutato la figlia, a seguito della separazione dal compagno con cui conviveva, aiutandola economicamente nell'acquisto e nella ristrutturazione di un'abitazione nel loro stesso stabile, che nel 2010 la situazione peggiorò atteso che la figlia (che aveva contratto un mutuo fondiario per la somma di e 130.000) perdeva il posto di lavoro a seguito del fallimento della società presso cui era assunta a tempo indeterminato ed i genitori sono intervenuti a suo supporto contraendo nuovi debiti al fine di assicurare alla stessa, non più in grado di mantenersi autonomamente, un'esistenza dignitosa (p. 13 e 14 della relazione dell'O.C.C.). Le cause del sovraindebitamento dedotte dai ricorrenti, poi verificate e riassunte dall'O.C.C., risultano chiare e per nulla generiche, sicché alcuna pronuncia di inammissibilità della proposta di accordo può essere emessa.

Peraltro, giova precisare che qualsiasi doglianza del creditore opponente relativa alla meritevolezza dei proponenti è in questa sede inammissibile, infatti nel caso di specie non siamo in presenza di un

piano del consumatore, rispetto al quale il giudice, prima di omologare il piano, è chiamato a verificare se il consumatore abbia o meno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso in esame, i sig.ri **Rizzato e Saitta** hanno proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale, a differenza del piano del consumatore, ha carattere negoziale, in quanto per la sua omologazione occorre il consenso dei Creditori (diversamente che per il piano del consumatore). Ne consegue che lo scrivente giudice non deve effettuare alcun vaglio di meritevolezza ed ogni contestazione su tale aspetto svolta dal creditore **BLSpA** deve ritenersi inammissibile.

Il creditore **BLSpA**, infine, ha eccepito *"la non convenienza della Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria"*, in quanto ai sensi dell'art. 14 ter, sesto comma, 1. 3/2012, la pensione del sig. **Rizzato** non rientrerebbe nella procedura di liquidazione, con l'effetto che le trattenute in favore della **BLSpA** rimarrebbero integre. Il creditore ha poi rilevato che *"l'art. 545 c.p.c. disciplina i crediti impignorabili facendo salve le altre disposizioni contenute in speciali disposizioni di legge tra cui vi è l'art. 69, comma 2, del D.p.R. n. 180/1950 a mente del quale "quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta"*. Ne consegue che la prospettiva liquidatoria, a detta del creditore opponente, gli garantirebbe il pagamento del 100% anziché del 31% offerto dai debitori nella loro proposta di risanamento dei debiti.

Deve osservarsi, in primo luogo, che non è corretto quanto dedotto dalla **BLSpA**, circa il fatto che la pensione del sig. **Rizzato** non rientrerebbe nella procedura di liquidazione ex art. 14 ter 1. 3/2012. Infatti, in forza dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata *"non sono compresi nella liquidazione b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"*.

Il credito da pensione (come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito di **BLSpA** non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria *de qua*; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria.

Ciò significa che il creditore, cessionario del quinto della pensione, in una prospettiva liquidatoria non potrà comunque soddisfarsi per l'intero suo credito sulla pensione, la quale viene per l'appunto esclusa dalla liquidazione, sia pure nei limiti di quanto occorra al mantenimento del proponente e della sua famiglia.

E' la legge stessa che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da debiti e ai soddisfacimento di tutti gli altri.

Si aggiunga che nel caso di specie il credito di **BLSpA** non ha neppure natura privilegiata, sicché non può operare il disposto di cui all'articolo 7 della L. 3/2012, e, come osservato *dalla* giurisprudenza di merito, *"la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario"*.

In ogni caso, quand'anche il creditore **BLSpA** sarebbe meglio soddisfatto in sede liquidatoria, potendo far valere per intero il proprio credito, in questa sede occorre tuttavia avere riferimento all'interesse non del singolo creditore ma a quello della massa, essendo la procedura di sovraindebitamento ontologicamente assimilabile a quella fallimentare.

In tale prospettiva, l'accordo proposto assicura il soddisfacimento, in misura non irrisoria, di tutti i creditori, e quindi appare certamente più conveniente rispetto all'alternativa consistente nella

liquidazione del patrimonio, costituito da un appartamento e da due autorimesse di proprietà, già interamente gravati da ipoteca volontaria per € 237.000,00 a favore di [REDACTED], con soddisfacimento quindi del solo creditore fondiario. Sarebbe impossibile procedere poi ad un pignoramento del quinto delle pensioni stante le nuove soglie di impignorabilità introdotte dal D.L. 83/2015 che ha fissato il nuovo limite a € 1.345,56.

In conclusione, un'alternativa liquidatoria non risulterebbe conveniente per i creditori. Se da un lato infatti si potrebbero vendere i beni immobili del debitore, dall'altro le incertezze e le lungaggini di una procedura esecutiva, la diffusa crisi del mercato immobiliare, nonché la necessità di corrispondere praticamente tutto il ricavato al creditore ipotecario, ridurrebbero le somme residue ad un importo pari o inferiore rispetto a quello previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti. In tal modo i debitori, completati i pagamenti ed eseguito l'accordo, potranno "salvare" la propria casa di abitazione e fruire al meglio dei benefici previsti dalla L. 3/2012, con l'azzeramento della propria posizione debitoria e la conseguente esdebitazione.

Ritiene dunque il Giudice che sussista la convenienza dell'accordo e che i crediti possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella ottenibile dall'alternativa della liquidazione, anche alla luce delle conclusioni cui è pervenuto l'O.C.C. totalmente condivisibili.

Si rigetta l'istanza depositata in data 4.5.2017 dai coniugi [REDACTED], con la quale hanno chiesto che le somme destinate ai creditori venissero prelevate direttamente e mensilmente dalla pensione di ciascuno in proporzione alle loro quote.

L'istanza non merita accoglimento in quanto, nella procedura in esame, manca un soggetto terzo deputato all'esecuzione dell'accordo omologato. Infatti, sono gli stessi debitori che, sotto la vigilanza dell'O.C.C. e del Tribunale, devono provvedere all'esatto adempimento del piano, non potendo demandare tale attività a soggetto terzo che pure manca nella procedura in esame.

Ritenuto quindi che, ricorrendovi i presupposti e le condizioni di cui alla L. 3/2012, raggiunte le maggioranze di cui all'art. 11, secondo comma, L. 3/2012, l'accordo può essere omologato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. 3/2012;

P.Q.M.

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dai Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 della L. 3/2012, sui siti del Tribunale di Monza e dell'IVG di Monza nonché sul quotidiano "Il Giorno" edizione nazionale e sul "Cittadino";

l'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura di sovraindebitamento su cui far transitare le somme necessarie per soddisfare i creditori.

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13 2° c. L. n. 3/2012, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità;

Si mandi alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Monza, 18.6.2017

Il Giudice

b ro4, n4
liog 'e, A) tA/00

II
MARISA DRAGO

Dott. Julie
Martini,